

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
DISCIPLINA DELI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
Ordinanza n. 69 del 31.12.2007

INDICE

<u>Articolo 1</u>	Ambito di applicazione
TITOLO I	<u>DISPOSIZIONI COMUNI</u>
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Informazione al pubblico
Articolo 4	Poteri del Sindaco
TITOLO II	<u>COMMERCIO AL DETTAGLIO</u>
Articolo 5	Esclusioni
Articolo 6	Disposizioni generali
Articolo 7	Chiusura infrasettimanale
Articolo 8	Chiusura domenicale e festiva
Articolo 9	Deroghe
Articolo 10	Centri commerciali
Articolo 11	Vendita della stampa quotidiana e periodica
Articolo 12	Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 13	Sanzioni
TITOLO III	<u>SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</u>
Articolo 14	Esclusioni
Articolo 15	Disposizioni generali
Articolo 16	Deroghe
Articolo 17	Chiusura infrasettimanale
Articolo 18	Turni di apertura
Articolo 19	Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati
Articolo 20	Sanzioni
TITOLO IV	<u>ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NEI LOCALI DI PRODUZIONE</u>
Articolo 21	Attività di vendita di prodotti alimentari nei locali di produzione
Articolo 22	Panifici
Articolo 23	Sanzioni
TITOLO V	<u>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</u>
Articolo 24	Orario di servizio settimanale e giornaliero
Articolo 25	Turno di riposo infrasettimanale
Articolo 26	Servizio notturno
Articolo 27	Turni domenicali e festivi
Articolo 28	Festività del santo patrono
Articolo 29	Ferie
Articolo 30	Pubblicità degli orari e dei turni
Articolo 31	Attività economiche accessorie
Articolo 32	Deroghe
Articolo 33	Norme finali e Sanzioni
TITOLO VI	<u>ACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUAGGIO E PIERCING</u>
Articolo 34	Esclusioni
Articolo 35	Disposizioni generali
Articolo 36	Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

Articolo 37	Sanzioni
TITOLO VII	<u>ATTIVITA' DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTO E SVAGO</u>
Articolo 38	Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 39	Orari di esercizio di teatri, sale cinematografiche, cinema – teatro, multisala ed arene
Articolo 40	Orari di esercizio di discoteche, sale da ballo ed esercizi similari
Articolo 41	Orari di esercizio di sale pubbliche da gioco, sale giochi e sale scommesse
Articolo 42	Chiusura infrasettimanale
Articolo 43	Giochi leciti
Articolo 44	Attività di spettacolo e trattenimento nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 45	Orari di esercizio dei parchi di divertimento
Articolo 46	Attività di spettacolo e trattenimento all'interno dei circoli privati
Articolo 47	Sanzioni
TITOLO VIII	<u>CALL CENTER, PHONE CENTER, INTERNET POINT E NOLEGGIO AUDIOVISIVI</u>
Articolo 48	Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 49	Orari di esercizio di call center, phone center e internet point
Articolo 50	Orari di esercizio dell'attività di noleggio audiovisivi
Articolo 51	Chiusura infrasettimanale
Articolo 52	Sanzioni
TITOLO IX	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>
Articolo 53	Abrogazioni
Articolo 54	Norma di rinvio

Ordinanza n. **69** del **31.12.2007**

Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 16.08.2007 è deceduto il Sindaco di questo comune Rag. Roberto Antonio Orlandini;
- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. in tale ipotesi, fino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, che si terranno in una data compresa tra il 15.04 ed il 15.06.2008, le relative funzioni saranno svolte dal sottoscritto ViceSindaco Sandro Cerri, nella pienezza delle funzioni e dei poteri sindacali;

Richiamato l'art. 50 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267/00 che cita:....il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi del consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici....;

Visto che il 25 febbraio 2005 è entrato in vigore il nuovo "Codice del Commercio" – Legge n. 28/2005 e che il Capo VI relativo alla parte relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è immediatamente esecutivo;

Visto in particolare l'art. 81 del succitato codice;

Sentite in merito della presente ordinanza le associazioni di categoria interpellate con apposita nota raccomandata a.r. prot. n. 9607 del 12.11.2007;

Rilevata l'introduzione di un'unica categoria rispetto alle quattro precedentemente create dalla Legge n. 287/91;

Ritenuto al fine di dare certezza anche formale al testo della normativa effettivamente vigente di revocare la precedente ordinanza succitata sostituendola integralmente con la presente;

Visto che non è vigente alcun testo che disciplina gli orari della categoria acconciatori ed estetisti;

Vista la nota della Regione Toscana prot. n. 103/18311/09.07.07 del 01.08.2002, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco dei comuni toscani ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, all'interno del quale anche il Comune di Montecatini è collocato senza alcuna condizione di chiusura domenicale o festiva da parte degli esercizi commerciali e pubblici di somministrazione alimenti e bevande per l'intero anno solare;

Accertato altresì che per i comuni riconosciuti a prevalente economia turistica è data la possibilità agli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nonché di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale;

Dato atto altresì che si rende necessario omogeneizzare in un unico atto la disciplina degli orari per le attività economiche del comune;

ORDINA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Fatte salve le esclusioni espresse, le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle attività di:
 - a) commercio al dettaglio, sia a posto fisso che su area pubblica, nonché alle attività di vendita esercitate da parte degli imprenditori ittici di cui al Decreto Legislativo n. 226/2004 e degli imprenditori agricoli di cui al Decreto Legislativo n. 228/2004 al di fuori della propria azienda, in locali aperti al pubblico;
 - b) vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - c) somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) vendita di prodotti alimentari all'interno dei locali di produzione;
 - e) impianti stradali di distribuzione carburanti;
 - f) acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing;
 - g) spettacolo, trattenimento e svago;
 - h) call e phone center, internet point, noleggio audiovisivi.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza gli orari di esercizio di Luna Park e circhi, dei parchi di divertimento in esercizio per non più di 60 giorni l'anno, delle manifestazioni musicali all'aperto e delle manifestazioni popolari (quali sagre, feste rionali ecc.).
3. Salvo diversa disposizione espressa, nel caso in cui più attività siano esercitate congiuntamente, si applicano le disposizioni relative all'attività prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al volume d'affari.

TITOLO I

Disposizioni comuni

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza si richiamano integralmente le definizioni delle attività economiche contenute nelle singole normative di settore, ove esistenti.

Articolo 3 – Informazione al pubblico

1. E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di apertura dell'attività nonché l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale mediante apposito cartello, ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata, o altri strumenti idonei allo scopo.
2. E' fatto, inoltre, obbligo agli esercenti di rendere noti al pubblico i periodi di chiusura per ferie mediante apposito cartello, ben visibile all'esterno dell'esercizio in ogni momento della giornata, o altri strumenti idonei allo scopo.

Articolo 4 – Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco, ove riscontri carenze o disservizi ed al fine di assicurare idonei livelli di servizio alla cittadinanza, può imporre modifiche all'orario e/o all'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale prescelti, nonché adottare gli atti previsti da disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di orari di esercizio delle attività economiche.
2. Per esigenze di pubblico interesse connesse con il traffico, la salvaguardia dall'inquinamento acustico ed atmosferico, nonché con la tutela della quiete e del riposo delle persone, il Sindaco può disporre modifiche agli orari anche di singoli esercizi.
3. In occasione di particolari eventi, il Sindaco può disporre modifiche alla disciplina degli orari delle attività economiche anche per singole categorie di attività, nonché per singole e particolari zone del territorio comunale.

TITOLO II

Commercio al dettaglio

Articolo 5 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
 - a) alle rivendite di generi di monopolio. In caso di esercizio dell'attività di rivendita congiuntamente ad altre attività disciplinate dalla presente ordinanza, gli esercenti osservano l'orario stabilito per l'attività prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al volume d'affari;
 - b) agli esercizi di vendita interni a strutture ricettive ed agli spacci interni di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 114/1998 ed all'articolo 64 della Legge Regionale n. 28/2005;
 - c) agli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - d) agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al volume d'affari;
 - e) alle attività di vendita all'interno delle sale cinematografiche. Tali attività di vendita osservano l'orario previsto per la sala cinematografica;
 - f) alle farmacie.

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi ed agli articoli seguenti.
2. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 7 – Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana;
2. Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata:
 - nel periodo di validità dell'ora legale;
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - nel mese di Dicembre;
 - nella settimana in cui ricadono le seguenti ricorrenze: 6 gennaio (Epifania), 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (Festa della Donna) e 19 marzo (S. Giuseppe);
 - nella settimana in cui cade il giorno 31 ottobre.

Articolo 8 - Chiusura domenicale e festiva

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa del Comune di Montecatini val di Cecina sono esonerati dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale.
5. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercenti l'attività di vendita di generi appartenenti al settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico in uno dei giorni festivi a scelta dell'esercente. In ogni caso e salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'applicazione del presente comma, non è consentita l'apertura nei giorni 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

Articolo 9 - Deroghe

1. Il Sindaco in occasione di particolari iniziative, sentite le Associazioni di Categoria, può dare facoltà agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 24.00, anche in deroga al limite delle tredici ore giornaliere di cui all'articolo 6.

Articolo 10 – Centri commerciali

1. I centri commerciali osservano le disposizioni di cui al presente titolo.
2. Tutti gli esercizi operanti all'interno dei centri commerciali sono tenuti a praticare l'orario prescelto per l'attività della struttura stessa, indipendentemente dal settore di attività di appartenenza.

Articolo 11 – Vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica osservano le disposizioni di cui al presente titolo, fatto salvo quanto disposto ai commi seguenti.
2. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica possono restare aperti al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività, assicurando, comunque, l'apertura del proprio esercizio dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
3. I punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica osservano l'orario dell'attività principale.

Articolo 12 – Commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Gli orari di esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di mercati, fiere e fiere promozionali, sono stabiliti nel relativo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in posteggi sparsi ed in forma itinerante, nelle zone in cui sono ammesse, osservano le disposizioni di cui al presente titolo. Le attività di vendita di prodotti alimentari autorizzate anche alla somministrazione possono seguire gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al successivo Titolo III.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione relativa ai posteggi sparsi di cui al comma 2, si fa riferimento alle prescrizioni circa le modalità di utilizzo dei posteggi contenute nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza da parte delle attività di commercio al dettaglio a posto fisso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) della presente ordinanza si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza da parte delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le sanzioni previste dall'articolo 102, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 28/2005.
4. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo da parte delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 12 comma 2 della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 104, comma 4, della Legge Regionale n. 28/2005.

TITOLO III

Somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 14 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le attività di somministrazione svolte:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
Tali esercizi osservano l'orario dell'attività prevalente;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 28/2005;
 - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - e) al domicilio del consumatore;
 - f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Articolo 15 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande determinano l'orario di esercizio della loro attività, tra un minimo di cinque ed un massimo di diciotto ore di apertura giornaliera, all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 6.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.

3. Fatta salva l'osservanza del limite minimo di cinque ore di apertura giornaliera, è data facoltà all'esercente di posticipare l'orario di apertura e di anticipare l'orario di chiusura dell'esercizio di un'ora rispetto all'orario prescelto.
4. Fatta salva l'osservanza del limite massimo di diciotto ore di apertura giornaliera è data facoltà all'esercente, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, di posticipare l'orario di chiusura dell'esercizio di un'ora rispetto all'orario prescelto.
5. Nell'esercizio della propria attività e nell'ambito delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, l'esercente ha facoltà di diversificare gli orari dei vari servizi offerti. Di tale diversificazione l'esercente deve fornire informazione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 16 – Deroghe

1. In deroga al rispetto delle fasce orarie e del limite massimo di diciotto ore di apertura giornaliera di cui all'articolo precedente, è data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura:
 - a) fino alle ore 5.00 del giorno 1 gennaio (ultimo dell'anno);
 - b) fino alle ore 3.00 del giorno seguente all'ultimo giorno di carnevale (martedì grasso);
 - c) fino alle ore 3.00 del giorno 9 settembre (Fiera paesana);
 - d) fino alle ore 3.00 del giorno 1 novembre (Halloween).
2. E' data facoltà agli esercizi di anticipare l'apertura dell'esercizio alle ore 5.00 del mattino o posticipare di una ulteriore ora l'orario di chiusura, previa motivata richiesta da inviare all'Amministrazione Comunale. La deroga potrà essere concessa dal Responsabile del Servizio AA.GG. – Scuola – Cultura ed Attività Economiche, previo parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale, tenuto conto anche delle condizioni socio - ambientali e di traffico della zona. L'eventuale concessione della deroga costituisce prescrizione ai sensi dell'articolo 9 del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni la deroga, con atto del Dirigente del settore che l'ha rilasciata, potrà essere revocata.

Articolo 17 – Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana;
2. Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata:
 - nel periodo di validità dell'ora legale;
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - nel mese di Dicembre;
 - nella settimana in cui ricadono le seguenti ricorrenze: 6 gennaio (Epifania), 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (Festa della Donna) e 19 marzo (S. Giuseppe);
 - nella settimana in cui cade il giorno 31 ottobre.

Articolo 18 – Turni di apertura

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 2, della Legge Regionale n. 28/2005, il Sindaco, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura degli esercizi per turno.

Articolo 19 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate dai circoli privati di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi.

Articolo 20 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 103, comma 2, della Legge Regionale n. 28/2005.
2. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'articolo 17quater del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nel modo seguente:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività di somministrazione per un (1) giorno;
 - b) per la seconda violazione: sospensione dell'attività di somministrazione per tre (3) giorni;
 - c) per la terza violazione: sospensione dell'attività di somministrazione per cinque (5) giorni;
3. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi due anni.

TITOLO IV

Attività di vendita di prodotti alimentari nei locali di produzione

Articolo 21 – Attività di vendita di prodotti alimentari nei locali di produzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente, alle attività di vendita di prodotti alimentari effettuata all'interno dei locali di produzione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 20.

Articolo 22 – Panifici

1. Ai panifici di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n. 223/2006 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TITOLO V

Impianti stradali di distribuzione carburanti

Art. 24 - Orario di servizio settimanale e giornaliero

Per orario di apertura si intende il periodo della giornata nel quale sull'impianto deve essere garantita la presenza del gestore o di personale qualificato.

1. L'orario settimanale dei Distributori Carburanti operanti nel territorio Comunale non può risultare inferiore alle 52 ore.
2. Nell'interesse primario degli utenti ed al fine di garantire una omogeneità del servizio, anche allo scopo di un miglior controllo da parte degli organi preposti, l'orario giornaliero è differenziato, preferibilmente, nel periodo estivo ed invernale. I due periodi corrispondono al periodo di vigenza dell'ora legale.
3. Gli orari giornalieri sono articolati come di seguito indicato:
Periodo estivo: Mattino: 7,00 – 12,30, Pomeriggio: 15,30 – 19,30
Periodo invernale: Mattino: 7,00 – 12,30, Pomeriggio: 15,00 - 19,00
4. L'orario di apertura degli impianti nella mattina del giorno di riposo settimanale obbligatorio come disciplinato all'art. seguente, corrisponde, all'orario antimeridiano degli altri giorni della settimana: **7,00 – 12,30.**
5. L'orario complessivo settimanale derivante dall'attuazione del servizio sopraindicato ammonta a 53 ore.
6. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, come opzione preferenziale, è facoltà del gestore scegliere il proprio orario tra le ulteriori seguenti opzioni:
 - a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;

- b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
- d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.
- Garantendo, comunque l'orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e, nella fascia pomeridiana, dalle ore sedici alle ore diciannove.
- 7.**Le fasce orarie scelte possono essere differenziate per i periodi estivo ed invernale.
- 8.**Eventuali scelte di nuove opzioni devono essere comunicate all'Ufficio Commercio del Comune almeno 15 giorni prima dell'attuazione del nuovo orario.
- 10.**Il Comune, con istanza motivata e nell'interesse dell'utenza, può negare l'autorizzazione.
- 11.**In questo caso, insieme al gestore e sentite le Associazioni di Categoria, verrà individuato l'orario più confacente sia all'interesse aziendale come all'interesse del servizio anche al di fuori delle opzioni previste.
- 12.** Il monte ore settimanale non può, comunque, eccedere il monte ore dell'orario preferenziale indicato al comma 1 del presente articolo.
- 13.**E' facoltà del gestore recuperare le eventuali ore annuali di maggiore servizio svolto come meglio precisato all'art. 25 successivo.

Art. 25 - Turno di riposo infrasettimanale

- 1.**Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato, di norma, il sabato pomeriggio.
- 2.**Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal sabato, è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta;
- 3.**Il Comune, entro 30 giorni, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio comunicherà al gestore il motivato diniego;
- 4.**La chiusura infrasettimanale diversa dal sabato, qualora autorizzata, deve essere osservata, di norma, per gli interi periodi estivo ed invernale.

Art. 26 - Servizio Notturmo

- 1.**Il servizio notturno si svolge con la presenza del gestore o di personale qualificato dalle ore 22,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera dell'impianto.
- 2.**I gestori o le Compagnie petrolifere per i loro dipendenti, in caso di gestione diretta dell'impianto, che intendono effettuare il servizio notturno sono tenuti a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di inizio del servizio.
- 3.** Il Comune si riserva di valutare la richiesta in base ai problemi di sicurezza delle persone.

Art. 27 - Turni domenicali e festivi

- 1.**Per un adeguato servizio all'utenza i gestori devono garantire il turno domenicale e festivo con l'apertura di un minimo del 20% degli impianti presenti sul territorio.
- 2.**Per una corretta gestione delle aperture domenicali e festive gli impianti sono suddivisi in quattro turni, A – B – C – D, che si avvicenderanno nel rispetto delle turnazioni previste annualmente dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni di Categoria.
- 3.**Il gestore di turno la domenica deve garantire l'apertura pomeridiana del sabato immediatamente antecedente o, se autorizzato, dell'altro giorno della settimana scelto in alternativa come chiusura obbligatoria dell'impianto.
- 4.** L'orario pomeridiano da praticarsi nel turno del pomeriggio del giorno di chiusura obbligatoria, corrisponde all'orario regolarmente svolto pomeridianamente gli altri giorni della settimana.

5. Il turno di apertura domenicale e festiva, per gli impianti provvisti di apparecchiature per il rifornimento di tipo Self-Service Pre-Pay, può essere garantito con l'uso di tali apparecchiature senza la presenza del gestore. In questo caso non è previsto la chiusura dell'impianto il giorno lavorativo immediatamente successivo alla domenica di turno.

6. Il gestore che intende avvalersi di tale deroga deve comunicare la scelta al Comune almeno 30 giorni prima dell'adozione della opzione. L'opzione non può modificarsi prima della scadenza della vigenza dell'ora legale per entrambi i periodi estivo ed invernale. Non possano essere richieste più di due deroghe l'anno.

7. Gli impianti che non richiedono di usufruire della facoltà di cui al comma precedenti effettueranno il turno di apertura domenicale o festiva con la presenza del gestore o personale qualificato in caso di gestioni dirette e sospendono l'attività il primo giorno feriale successivo all'effettuazione del turno. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali;

8. Per inderogabile e comprovata necessità potranno essere autorizzati cambi temporanei di turni limitatamente ad impianti ubicati nella stessa zona previa istanza al competente Ufficio Comunale;

9. Il Comune si riserva con atto successivo e sentite le Associazioni di Categoria di individuare le aree e le zone del proprio territorio che abbiano oggettive caratteristiche industriali o commerciali prive di traffico significativo in tali giorni. In tali aree il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva. Gli impianti comunque situati all'interno delle aree di pertinenza delle zone turistiche e commerciali comunque posti su vie di comunicazione che attraversino tali zone sono esclusi dalla deroga.

Art. 28 - Festività del Santo Patrono

1. Qualora la festività del Santo Patrono ricada in giorno diverso della domenica o di un'altra festività infrasettimanale si dovrà garantire, comunque, l'apertura minima del 20% degli impianti indipendentemente dal calendario dei turni programmato annualmente per le altre festività;

2. Il servizio sarà garantito, in progressione annuale, alternativamente tra i turni A-B-C-D;

3. L'apertura sarà garantita sulla base dei criteri stabiliti per il normale turno domenicale e festivo previsti all'art. Precedente.

Art. 29 - Ferie

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di Categoria rende noto il programma di chiusura per ferie degli impianti presenti sul proprio territorio. La chiusura per ferie è autorizzata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garantire l'apertura minima del 20% degli impianti;

b) la chiusura per ferie non potrà essere, per uno stesso periodo, superiore a 2 settimane consecutive pari cioè a 14 giorni di effettivo lavoro;

c) la chiusura per ferie non dovrà coincidere con l'obbligo di apertura per turno domenicale o festivo a meno che non si sia ottenuto un cambio di turno come previsto al comma 8 dell'articolo 27 precedente.

d) consecutivamente od in altro periodo dell'anno il gestore può recuperare le ore di servizio svolte superiori alle 52 settimanali come previsto dall'art. 1.

2. Non essendo obbligatoria la chiusura per ferie i gestori che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare istanza al Comune entro il 30 giugno indicando il periodo di chiusura. Qualora le richieste dovessero, per uno stesso periodo, essere tali da non garantire il minimo del servizio (20%), il Comune, prima di dare parere negativo motivato, ricercherà con il gestore soluzioni concordate.

Art. 30 - Pubblicità degli orari e dei turni

1. Il gestore ha l'obbligo di pubblicizzare con apposito cartello, conformemente all'opzione scelta comunicata al Comune, gli orari e i turni effettuati dall'impianto.

2. Qualora il gestore abbia adottato orari diversi da quelli indicati in via preferenziale al comma 3° dell'art. 1 della presente ordinanza, fa fede, ai fini del controllo, copia di ricevuta della comunicazione inviata al Comune per la scelta della propria fascia oraria.

3. Il Cartello deve essere esposto in luogo facilmente visibile al pubblico e possedere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime di cm.30 x 40;

- indicare in modo preciso, chiaro e facilmente leggibile i seguenti dati:

a) l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno e gli estremi della comunicazione al Comune in caso di adozione di una fascia oraria diversa da quella indicata al comma 3 dell'art. 1;

b) il turno di riposo infrasettimanale;

c) il turno di apertura domenicale e festivo specificando il tipo di servizio che verrà effettuato: esclusivamente con apparecchiature self-service o con la presenza del gestore. In quest'ultimo caso l'indicazione della chiusura dell'impianto il giorno feriale successivo al turno.

Qualora il cartello non contenesse tutte le indicazioni sopra indicate si dovrà provvedere alla esposizione di un secondo cartello. In questo caso il primo conterrà l'indicazione degli orari, il secondo le indicazioni del turno domenicale e festivo.

Art. 31 - Attività economiche accessorie

1. Le attività economiche accessorie integrative facenti parte dello stesso complesso aziendale osservano gli orari giornalieri ed i turni dell'impianto adottati e comunicati al Comune.

2. L'impianti di lavaggio automatico possono rimanere in funzione anche al di fuori degli orari e dei turni scelti a condizione che operino senza la presenza di personale.

3. L'attività di pubblico esercizio presente sul complesso aziendale può adottare gli orari previsti delle ordinanze di settore. Dovrà essere ben visibile il cartello con l'orario praticato. L'orario di apertura, comunque, deve essere comprensivo dell'orario praticato dall'impianto.

4. La chiusura per ferie delle attività commerciali o di pubblico esercizio che praticano orari diversi dall'impianto di erogazione carburanti, deve coincidere con la chiusura per ferie dell'impianto.

Art. 32 - Deroghe

1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:

a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gpl.

b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore o di personale;

2. Non è esonerata dal rispetto degli orari e dei turni l'erogazione di metano e/o di gpl in impianti che erogano altri carburanti (benzina e/o gasolio ecc.). Non essendo ammissibile l'erogazione del metano e del gpl con apparecchiature self-service pre-pagamento, al di fuori degli orari di apertura degli impianti, le colonnine di tali prodotti devono essere poste fuori servizio. Le colonnine del metano e del gpl saranno poste fuori servizio anche in occasione del turno di apertura domenicale o festivo qualora il gestore abbia scelto di effettuarlo utilizzando esclusivamente le apparecchiature self-service.

3. Le presenti disposizioni non si applicano:

a) agli impianti di cui all'art.10 comma 1 del Regolamento 42-r/2004;

b) agli impianti posti all'interno di autostrade.

Art. 33 Norme finali e sanzioni

1. Le presenti disposizioni resteranno in vigore fino a sua sostituzione in forza di norme legislative diverse da quelle vigenti o per iniziativa del Comune, qualora ricorrano particolari esigenze.

2. L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, meramente riproduttive delle disposizioni della Legge Regionale e/o del regolamento regionale vigente in materia, sono soggette alle sanzioni previste dalle citate disposizioni.

3. La violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, diverse da quelle di cui al comma 2, comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000 (da 25 a 500 Euro).

TITOLO VI

Acconciatori, estetisti, tatuaggio e piercing

Articolo 34 - Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing situate nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico.

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, gli esercizi di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con possibilità di protrarre l'orario di chiusura alle ore 21 per il completamento del servizio all'utente iniziato prima dell'orario di chiusura.
3. Nel caso, in cui nello stesso esercizio, le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing vengano esercitate in maniera congiunta, è fatto obbligo all'esercente di praticare un orario unico.
3. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing situate all'interno di centri commerciali osservano l'orario praticato dalla struttura nella quale sono collocati.

Articolo 36 –Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana.
2. Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata nei seguenti casi:
 - nel periodo 1 maggio – 30 settembre;
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - nel mese di Dicembre;
 - nelle settimane nelle quali ricadano le seguenti ricorrenze: 14 febbraio (S. Valentino) e 8 marzo (Festa della Donna).
3. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva.
4. E' comunque consentito derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, ad eccezione dei giorni 25 e 26.
5. Nei giorni domenicali e festivi in cui è consentita la deroga all'obbligo di chiusura, gli esercenti possono determinare liberamente il proprio orario di esercizio nell'ambito della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 21.00.
6. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo di garantire l'apertura al pubblico, almeno fino alle ore 13, in uno dei giorni festivi a scelta dell'esercente. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente comma, non è consentita l'apertura nei giorni 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.

Articolo 37 – Sanzioni

1. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente titolo ed all'articolo 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII

Attività di spettacolo, trattenimento e svago

Articolo 38 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a teatri, sale cinematografiche, cinema – teatri, multisala, arene, sale pubbliche da gioco, sale giochi, sale scommesse, discoteche, sale da ballo ed esercizi similari, parchi di divertimento.
2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
 - a) Teatro: locale destinato alla rappresentazione di spettacoli drammatici, coreografici, lirici, di riviste e varietà, ecc., caratterizzati dalla presenza della scena, comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
 - b) Sala cinematografica – locale chiuso, dotato di schermo, destinato esclusivamente alle proiezioni cinematografiche;
 - c) Cinema - teatro – locale chiuso, dotato di schermo, destinato, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena, comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
 - d) Multisala – insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale;
 - e) Arena – cinema all’aperto, funzionante esclusivamente dal 15 maggio al 30 settembre, realizzato su un’area delimitata ed appositamente attrezzato per le proiezioni cinematografiche;
 - g) Sala pubblica da gioco – Sala giochi – locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito
 - h) Sala scommesse – attività di raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui all’articolo 88 del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - i) Discoteca – Sala da ballo (ed esercizi similari) – locale allestito appositamente e specificamente per il ballo, accompagnato da musica dal vivo o registrata;
 - l) Parco di divertimento – complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 4 della Legge n. 337/1968. Rientrano nella definizione tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero di attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.
3. Restano fermi le disposizioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di inquinamento acustico.

Articolo 39 – Orari di esercizio di teatri, sale cinematografiche, cinema – teatro, multisala ed arene

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana:
 - a) dalle ore 9.00 alle ore 2.00 del giorno seguente, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
 - b) dalle ore 9.00 alle ore 3.00 del giorno seguente nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.
3. Le arene possono restare aperte al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 20.30 alle ore 1.00 del giorno seguente.

Articolo 40 – Orari di esercizio di discoteche, sale da ballo ed esercizi similari

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 16.00 alle ore 4.00 del giorno seguente.
3. E’ data facoltà di posticipare l’orario di chiusura fino alle ore 6.00 del giorno seguente nei giorni:
 - a) 24, 25, 26 e 31 dicembre;
 - b) 5 gennaio;

- c) 14 febbraio (San Valentino);
 - d) 8 marzo (Festa della Donna);
 - e) Martedì grasso (ultimo giorno di carnevale);
 - f) 31 ottobre (Halloween).
4. In ogni caso è fatto divieto di aprire l'esercizio oltre le ore 22.00.

Articolo 41 – Orari di esercizio di sale pubbliche da gioco, sale giochi e sale scommesse

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana:
 - a) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
 - b) dalle ore 10.00 alle ore 1.00 del giorno seguente nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.

Articolo 42 – Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana.
- 2.

Articolo 43 – Giochi leciti

1. L'esercizio dell'attività di giochi leciti, ivi compresi i giochi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici, all'interno delle strutture nelle quali è consentita osservare gli orari di esercizio dell'attività prevalente in cui è inserita.

Articolo 44 – Attività di spettacolo e trattenimento nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti, dal vivo e non, nell'ambito delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito, sia all'interno che all'esterno dei locali dell'esercizio, sia su area privata che su area pubblica:
 - a) dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con interruzione obbligatoria dalle ore 14.30 alle ore 16.00, nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;
 - b) dalle ore 10.00 alle ore 1.00, del giorno successivo con interruzione obbligatoria dalle ore 14.30 alle ore 16.00, nei giorni di venerdì e sabato e nei prefestivi.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti musicali, dal vivo e non, all'esterno dei locali dell'esercizio, sia su area privata che su area pubblica, è consentito per non più di tre giorni alla settimana, anche non consecutivi.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si considera spettacolo o trattenimento la semplice musica di sottofondo, non dal vivo.

Articolo 45 – Orari di esercizio dei parchi di divertimento

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore 0.30 del giorno seguente.

Articolo 46 – Attività di spettacolo e trattenimento all'interno dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle attività di spettacolo e trattenimento effettuate dai circoli privati di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi.

Articolo 47 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 17bis comma 2 del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'articolo 17quater del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nel modo seguente:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per tre (3) giorni;
 - b) per la seconda violazione: sospensione dell'attività per sette (7) giorni;
 - c) per la terza violazione: sospensione dell'attività per quindici (15) giorni;
3. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi 2 (due) anni.

TITOLO VIII

Call center, Phone center, Internet Point e Noleggio audiovisivi

Articolo 48 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività di call e phone center, agli internet point ed alle attività di noleggio di audiovisivi.
2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
 - a) Call center – Phone center: fornitura del servizio di telecomunicazione, mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telefoniche vocali e per la trasmissione dati in fac simile (fax), di cui all'articolo 7 del D. Legge n. 144/2005;
 - b) Internet point: fornitura del servizio di telecomunicazione, mediante la messa a disposizione di apparecchi terminali per l'accesso alla rete Internet, di cui all'articolo 7 del D. Legge n. 144/2005;
 - c) Noleggio audiovisivi: messa a disposizione del pubblico di videocassette, C.D. e D.V.D. audio e video, e di ogni altro supporto per la riproduzione audio e video, per un determinato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo, di cui all'articolo 75bis del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 49 – Orari di esercizio di call center, phone center e internet point

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.30. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui le attività di call center, phone center e internet point siano esercitate congiuntamente ad altre attività.

Articolo 50 – Orari di esercizio dell'attività di noleggio audiovisivi

1. Gli esercizi di cui al presente articolo possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Nel rispetto di tale limite, gli esercenti determinano liberamente l'orario di esercizio della loro attività non superando il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 51 –Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa, e può essere praticata in uno o più giorni della settimana.

Articolo 52 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo e dell'articolo 3 della presente ordinanza si applica la sanzione prevista dall'articolo 17bis comma 2 del R.D. n. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 53 si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all'articolo 17quater del R.D. n. 773/1931 -Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nel modo seguente:
 - a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per tre (3) giorni;
 - b) per la seconda violazione: sospensione dell'attività per sette (7) giorni;
 - c) per la terza violazione: sospensione dell'attività per quindici (15) giorni;
3. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma precedente, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi 2 (due) anni.

TITOLO IX ***Disposizioni finali***

Articolo 53 – Abrogazioni

1. Sono abrogate:
 - a) l'Ordinanza «Orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» nel testo vigente;
 - b) l'Ordinanza «Disciplina degli orari delle attività di intrattenimento» nel testo vigente;
 - c) l'Ordinanza «Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio» nel testo vigente.
2. E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme della presente ordinanza.

Articolo 54 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa regionale e statale vigente, nonché al Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee, approvato con deliberazione C.C. n.- ----.
2. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.

IL VICE-SINDACO
(Sandro Cerri)